



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 17/12/2015

COMUNE DI MODUGNO

Parere procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la realizzazione di un capannone industriale in variante al PRG vigente.

Richiedente: Ditta CONSERVA LOGISTIC SOLUTIONS s.r.l.

Autorità Procedente: Comune di Modugno - Autorità Competente: Comune di Monopoli

Parere motivato.

### PREMESSO

- Che la legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 in sede di modifica alla legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ha ridisegnato la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della competenza per la VAS prevedendo al comma 3, art. 4, che ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;
- che con della deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2013, n. 2347, recante: "L.R. 44/2012 disciplina regionale in materia di V.A.S. - attribuzione delega al Comune di Monopoli", è stata attribuita a questo Ente "l'esercizio per la competenza della VAS" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (B.U.R.P. 183/2012);
- Che i Comuni di Monopoli e di Modugno giusta deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monopoli n. 53 del 22.12.2014 e giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Modugno n. 35 del 23.07.2014 hanno convenuto di condividere la gestione dell'Ufficio VAS ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 – e dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 44/2012;
- che con nota del 5 marzo 2015 Prot. n. 10013, il Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio del Comune di Modugno (Autorità Procedente), ha chiesto a questa Autorità Competente – ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2013, n. 2347 – di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità, per la realizzazione di un capannone industriale in variante al PRG vigente, richiesto dalla Ditta Conserva Logistic Solutions s.r.l., alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 18/2013;
- che con Determina del Dirigente la IV^ A.O. del Comune di Monopoli, n° 567\_2015 del 11/05/2015 è stato approvato il Regolamento di attuazione della Convenzione tra il Comune di Monopoli e il Comune Modugno per la gestione associata della struttura tecnica competente della VAS del Comune di Monopoli;

- che al Comune di Monopoli, stante i succitati atti, spetta l'adozione delle determinazioni conclusive in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, nella funzione delegata di "soggetto competente in materia ambientale".

#### CONSIDERATO

- che in data 30/10/2013 è entrato in vigore il Regolamento regionale n.18 del 09/10/2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013;

- che con nota del Servizio 10 Attività Produttive dl Comune di Modugno Prot. n. 032031 del 2/7/2015, si è richiesto all'Area Org. IV- Ed.Priv. – Urbanistica – Ambiente, Ufficio Paesaggio – del Comune di Monopoli di sottoporre alla Commissione VAS la verifica di assoggettabilità PRG, richiesto dalla Ditta Conserva Logistic Solutions s.r.l.

#### PRESO ATTO

dell'istruttoria prodotta dalla Commissione Locale per il Paesaggio all'uopo costituita in data 23/09/2015, che qui di seguito si riporta.

"La Commissione si è riunita per esaminare il Rapporto Ambientale Preliminare relativa alla procedura di VAS di un Progetto per la realizzazione di un Capannone industriale in variante al PRG vigente, presentato dalla ditta Conserva Logistic Solutions S.R.L.

Il rapporto ambientale preliminare relativo alla variante, è pervenuto all'Autorità procedente (comune di Modugno) in data 10 Agosto 2015, Protocollo n. 38567 Terzo Settore UTC. Il rapporto ambientale preliminare in questione, è l'aggiornamento all'agosto 2015 del precedente rapporto presentato redatto nel Febbraio 2013, come si evince dalla copertina dello stesso. L'autorità Competente ha ricevuto con nota PEC del 25 giugno 2015, comunicazione di inizio procedimento contestuale alla convocazione della CdS indetta dal Suap - Città di Modugno.

Il Rapporto ambientale preliminare relativo al Progetto per la realizzazione di un Capannone industriale in variante al PRG vigente, presentato dalla ditta Conserva Logistic Solutions S.R.L. è pervenuto alla Commissione accompagnato dalla seguente documentazione:

1. Parere tecnico dell'Ufficio Suap
2. TAV. 1 – stralci conteggi urbanistici Planimetrie e Particolari
3. TAV. 2 – Piante Prospetti e sezioni dei corpi di fabbrica esistenti
4. TAV. 3 – Progetto Piante Prospetti e Sezione Corpo A di Progetto
5. TAV. 4 – Oggetto Piante Corpo B di progetto tabella dei coefficienti aereo illuminanti
6. TAV. 5 –Prospetti e Sezioni Corpo B di Progetto
7. TAV. 6 – Planimetria e Computo Metrico Estimativo, Opere di urbanizzazione a cedere ex articolo 5 DM 1444 del 1968 (Aree a Verde di Quartiere e Parcheggio)
8. TAV. RT contenente:
  - a. Relazione Tecnica Illustrativa,
  - b. Relazione ex L.13/89,
  - c. Elaborato 5 PPTR – Scheda sezione C2 Ambito 5
9. TAV. DF – Documentazione fotografica.

Si precisa che tutte le tavole sopracitate, sono datate maggio 2010 ed aggiornate agosto 2015 come si evince dalle copertine delle stesse.

Sono pervenuti altresì alla commissione i Pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, relativi alla fase di consultazione, espressi a seguito della comunicazione del Servizio ecologia, ufficio VAS della Regione Puglia (Prot. AOO\_089 11/09/2013 – 0008469).

A conclusione della fase di consultazione, sulla scorta di quanto trasmesso dall'ufficio V.A.S. regionale sono stati raccolti i pareri dei seguenti SCMA:

- Autorità Idrica Pugliese (acquisita dall'Ufficio Ecologia Regione Puglia con nota prot. AOO 089 10145

del 29/10/2013)

- Ministero dei Beni e delle attività Culturali del Turismo con nota n. 13476 Cl. 34.15.04 del 13/11/2013
- Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità con nota AOO\_148\_3694 del 25/10/2013
- Azienda Sanitaria locale BA Prot. n. 165937 / UOR-9 del 01/10/2013.

La commissione ha altresì rilevato che nella documentazione inviata dall'autorità procedente sono inclusi pareri espressi da enti ma non pervenuti in fase di consultazione di rilievo per le procedure abilitative:

- Autorità di Bacino della Puglia Prot. 54508 del 08/11/2011
- Autorità di Bacino della Puglia Prot. 12687 del 15/09/2015

In particolare l'Autorità di Bacino è stata chiamata ad esprimersi in due occasioni:

la prima relativa alle interferenze tra il progetto correlato all'accordo di programma e le aree a rilevanza idraulica e idrogeologica, la seconda di precisazione ulteriore relativa alla procedura di condono edilizia, che interessa la stessa area in cui ricade la variante che prevede contestualmente la realizzazione delle opere di cui all'istanza di verifica di assoggettabilità. L'esperto VAS che presiede la Commissione, Prof. Carmelo Torre, sottolinea la necessità di avere pieno riscontro attraverso un elenco dettagliato della documentazione fornita dall'autorità procedente ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di verifica e rappresenta tale necessità al responsabile del procedimento. Nella analisi dei pareri prodotti dai SCMA, la Commissione riscontra come parere rilevante, quello rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia, che esprime parere di Conformità al PAI, alle seguenti condizioni:

- la rampa di accesso all'interrato venga realizzata in area non perimetrata dal PAI
- il parcheggio venga delocalizzato in aree non interessate da perimetrazioni PAI
- nelle aree perimetrata dal PAI, sia adottata una pavimentazione di tipo drenante e sia previsto un sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

Su istanza della Commissione è stato richiesto di poter interloquire con il Dirigente Responsabile dell'Ufficio SUAP del comune di Modugno, Ingegnere Franco Bruno (Autorità Procedente) la commissione ha interrotto i lavori alle ore 11.30 e ascoltato l'ing. Bruno, riprendendo i lavori alle ore 13.00.

Si è passati dunque alla valutazione del Rapporto Ambientale

Contenuti del Rapporto Ambientale

Il rapporto ambientale si articola nei seguenti punti:

1. Riferimenti normativi
2. Caratteristiche delle variante al PRG
3. Inquadramento territoriale
4. Componenti ambientali
5. Rapporti con altri piani e programmi
6. Verifica compatibilità PAI/PUTT/PEAR/Piano Gestione Rifiuti
7. Caratteristiche degli impatti
8. Verifica criteri dell'allegato I<sup>a</sup> del D.lgs 4/2008
9. Conclusioni

Stima degli impatti

Gli impatti analizzati sono i seguenti:

- Risorsa idrica
- Suolo
- Qualità dell'aria
- Inquinamento acustico

- Impatti sul paesaggio
- Accessibilità all'area

Una volta verificata la congruità dei contenuti rispetto alla attività istruttoria della commissione, si rimanda ogni ulteriore valutazione nella seduta fissata il 25/09/2015”.

In data 25/09/2015, la Commissione Locale per il Paesaggio con competenza di VAS si riuniva per effettuare la verifica formale dei contenuti del rapporto ambientale preliminare e per analizzare i contributi pervenuti nella fase di consultazione; la stessa commissione procedeva alla conclusione dell'attività istruttoria finalizzata alla decisione sul provvedimento di verifica e riscontrava il seguente parere tecnico consuntivo: “Vista la documentazione esaminata nella precedente seduta del 23/09/2015, relativa alla procedura di VAS di un Progetto per la realizzazione di un Capannone industriale in variante al PRG vigente, presentato dalla ditta

Conserva Logistic Solutions S.R.L, si esprime il seguente parere ai fini dell'eventuale assoggettamento a VAS:

La Commissione VAS ritiene che l'illustrazione del rapporto ambientale preliminare non sia sufficiente per la ricostruzione del quadro degli impatti derivanti dagli interventi proposti in variante. Altresì ritiene che non siano sufficienti integrazioni del rapporto preliminare, da realizzare sulla base di prescrizioni, in quanto il quadro ambientale non può in ogni caso essere definito in questa fase.

Tale difficoltà di definizione non è superabile fino a quando non siano rese chiare:

- a) Le alternative di trasformazione che la variante urbanistica implica;
- b) Il quadro di alcuni impatti significativi la cui impossibilità di individuazione è in qualche modo evidenziata in conseguenza dell'espressione di alcuni pareri.

In riferimento al punto a) la commissione sottolinea quanto segue.

La variante è soggetta alla procedura della Conferenza dei Servizi, nella quale si analizzeranno due ipotesi di trasformazione:

- la prima ipotesi parte dal mantenimento dello stato attuale, previa risoluzione delle problematiche relative alla preesistenza di immobili abusivi solo parzialmente condonabili, a seguito di abbattimento di parte di essi, richiesto dall'ufficio competente sul paesaggio della Regione Puglia;
- la seconda ipotesi parte dal presupposto dell'attuazione del progetto previsto nella variante urbanistica, per il quale è comunque necessario il parere dell'ufficio competente per il Paesaggio della Regione Puglia.

In particolare, in riferimento alla richiesta di parere ai fini della Procedura di Conferenza di Servizi, l'Ufficio di Attuazione della Pianificazione Paesaggistica regionale ha condizionato con Atto Dirigenziale dell'8 settembre 2015 il rilascio di parere favorevole sulla pratica di sanatoria, a seguito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica esprimibile solo a valle dell'abbattimento del complesso di immobili ricadenti in area di prossimità all' reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER), quale preconditione, e segnatamente ha espresso “parere contrario alla conservazione del bene e dunque contrario al rilascio del condono edilizio con riferimento alla tettoia, in quanto la relativa persistenza pregiudica la continuità e fruibilità dell'area del suddetto Ulteriore Contesto Paesaggistico della R.E:R”.

In accompagnamento allo stesso atto, con specifica nota, l'Ufficio Paesaggio Regionale evidenzia “come chiarito per vie brevi al tecnico della pratica, che la valutazione paesaggistica degli interventi a farsi è cosa diversa rispetto a quella degli interventi già eseguiti e su cui opera la norma del condono edilizio. Pertanto dal punto di vista strettamente paesaggistico, ai fini della semplificazione dei procedimenti e di evitare inutile aggravio delle procedure stesse, si suggerisce sin d'ora di ridimensionare il capannone della variante in progetto al fine di non ricadere nell'area dell'UCP oggetto di tutela paesaggistica definito nel PPTR quale Reticolo idrografico di connessione della R.E.R: (100m), nonché di eliminare al

minimo gli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità, e accessibilità del corso d'acqua, ai fini della Salvaguardia e del ripristino dei caratteri naturali, morfologici storico culturali del contesto paesaggistico”.

Il punto b) riguarda la variante urbanistica, che invece di essere proposta, in coerenza con lo spirito della conferenza di servizi, per il semplice e univoco recepimento della nuova ipotesi planivolumetrica, propone un cambio di destinazione d'uso, con l'adozione dei parametri urbanistico-edilizi di zona D per attività produttive già individuati nel PRG vigente, la cui volumetria totale edificabile non coincide con quella strettamente prevista dal progetto presentato in variante.

Pertanto la densità urbanistica possibile potrebbe essere equivocamente considerata superiore a quella rappresentata dall'intervento previsto per l'accordo di programma.

Inoltre il progetto è corredato di proposte su individuazione di standard e sull'individuazione di una fascia libera che, ai fini del mantenimento della permeabilità delle aree libere in corrispondenza del Ulteriore Contesto paesaggistico, come indicato dall'Autorità Idrica Pugliese nella fase di consultazione ai fini della verifica di assoggettabilità, non dovrebbe essere utilizzata come area a parcheggio.

Seppur quest'ultimo punto fosse risolto, ancora una volta non è chiaro il quadro degli impatti ambientali dovuti alle volumetrie, non essendo a sua volta chiaro nel rapporto ambientale quale sia il volume edificabile secondo gli indici e quale sia il volume edificabile previsto dal progetto. Tali nodi possono rendersi chiari soltanto a valle della conferenza di servizi.

Si sottolinea inoltre che il rapporto ambientale prodotto doveva essere presentato a valle delle Note dell'Ufficio Regionale per l'Attuazione della Pianificazione Paesaggistica, al fine di poter analizzare e discutere le eventuali implicazioni ambientali ad esso connesso.

Il rapporto infatti si è limitato, essendo stato consegnato un mese prima dell'espressione dell'ufficio paesaggio a dire che era stata presentata istanza di parere paesaggistico, di cui si attendevano gli esiti (pag 47 del Rapporto Ambientale).

La natura degli impatti paesaggistici non è definita per la situazione di incertezza presentata nei punti precedenti. In tale condizione solo l'assoggettamento potrà determinare la produzione di un rapporto ambientale prodotto su un progetto non più modificabile. Si propone pertanto di assoggettare la variante alla procedura di VAS che sola può accompagnare e descrivere le ulteriori evoluzioni urbanistico-progettuali”.

DATO ATTO che Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS, dell'insediamento produttivo in variante al PRG, richiesto dalla Ditta Conserva Logistic Solutions s.r.l.;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'Autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n. 18 del 09/10/2013, che norma l’attività istruttoria relativa all’individuazione dei piani urbanistici soggetti a verifica preliminare di cui alla L.R. 44/2012 ai fini della procedura di VAS.

VISTA la D.G.R. n. 2347/2013 con la quale è stata attribuita al Comune di Monopoli la delega all’esercizio della competenza in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44 del 14/12/2012 e successivo regolamento regionale n. 18/2013.

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”.

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’area IV n. R.C.G.00312\_2014 del 12/03/2014 con la quale sono stati nominati i membri della Commissione Locale per il Paesaggio con competenza di VAS.

VISTO il contributo istruttorio (Verifica di assoggettabilità alla VAS) ed il parere reso sull’insediamento produttivo in variante al PRG, richiesto dalla Ditta Conserva Logistic Solutions s.r.l. dalla Commissione Locale per il Paesaggio con competenza in materia di VAS.

DANDO ATTO che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell’autorità procedente.

RITENUTO, alla luce degli atti sopra richiamati, di poter esprimere il seguente parere motivato, relativamente alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Progetto per la realizzazione di un Capannone industriale in variante al PRG vigente, presentato dalla ditta Conserva Logistic Solutions S.R.L. nel Comune di Modugno di cui all’oggetto, ai fini della valutazione d’incidenza e fatte salve tutte le prescrizioni espresse nel l’istruttoria richiamata, ribadendo che tale parere non esclude né esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste; dando atto – inoltre – che Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio comunale.

Tutto ciò premesso il sottoscritto nella sua qualità Dirigente A.O. IV del Comune di Monopoli e Responsabile procedimenti VAS per il Comune di Modugno

DETERMINA

1. DI DICHIARARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento.

2. DI ASSOGGETTARE nell’ambito e nei limiti della funzione delegata dalla Regione Puglia (con gli atti richiamati in premessa), ai sensi del art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il Progetto per la realizzazione di un Capannone industriale in variante al PRG vigente, presentato dalla ditta Conserva Logistic Solutions S.R.L nel

Comune di Modugno” ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”(BURP n.134 del 15/10/2013).

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Modugno, demandando al Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’art.8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto.

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all’arch. Flaviano Palazzo, Responsabile della C.L.P. del Comune di Monopoli e all’ arch. Annachiara Sgaramella Rup del Comune di Modugno.

5. DI DEMANDARE all’ Autorità Procedente di TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alla Regione Puglia, Ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA/VAS, in quanto delegante ai sensi della L.R. 44/2012;
- all’autorità procedente (Comune di Modugno - Assetto del Territorio) e competente (Comune di Monopoli - Area IV -), per la sua pubblicazione integrale sul sito web istituzionale;
- all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

6. DI DARE ATTO che i verbali istruttori della commissione e le eventuali comunicazioni al rup sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente delegata.

Il Dirigente IV<sup>a</sup> A.O. Comune di Monopoli  
Responsabile procedure VAS  
per il Comune di Modugno  
Ing. Amedeo D’Onghia

---